

nuovi stipendi. Così resteranno eliminate tutte le obiezioni che si sono fatte a quest'articolo 6.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sani.

**Sani Giacomo.** Io aveva chiesto di parlare per isvolgere il mio emendamento; ma prima desidererei conoscere il parere dell'onorevole signor ministro.

**Ferrero, ministro della guerra.** Scusi, io proporrei che fosse soppresso l'articolo 6.

**Sani Giacomo.** Allora ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Dunque l'onorevole ministro propone la soppressione dell'articolo 6, divenuto 7.

La Commissione consente?

**Picardi. (Presidente della Commissione.)** La Commissione è d'accordo coll'onorevole ministro di togliere l'articolo 6, perchè le disposizioni di quest'articolo, che dovrebbero rimanere nella legge, saranno compenstrate nell'articolo 11, che sarà modificato.

**Presidente.** Dunque, se nessuno si oppone, l'articolo 6, divenuto 7, è soppresso.

**Luciani.** Ci riserviamo però di parlare all'articolo 11.

**Presidente.** Gliene darò facoltà allora.

Ora passiamo all'articolo 7.

“ Art. 7. Gli ufficiali in servizio ausiliario, che conservino la voluta idoneità potranno essere conservati in tale posizione fino ai limiti seguenti di età:

Tenenti generali	72 anni.
Maggiori generali	65 „
Colonnelli	58 „
Tenenti colonnelli	58 „
Maggiori	58 „
Ufficiali inferiori	54 „

(È approvato.)

“ Art. 8. Le indennità annue degli ufficiali che verranno collocati in posizione di servizio ausiliario rimangono stabilite in lire:

1000	pei tenenti generali;
700	pei maggiori generali;
400	pegli ufficiali superiori;
350	pei capitani;
250	pei subalterni; „

(È approvato.)

**Presidente.** L'articolo nono del disegno ministeriale è stato soppresso ed è stato sostituito nel disegno della Commissione dall'articolo 6 della legge 17 ottobre 1881.

“ Art. 9. L'articolo 6 della legge 17 ottobre 1881 n. 435, (serie 3ª) è modificato in ciò che i limiti d'età per il collocamento nella posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali inferiori dei RR. carabinieri, del corpo contabile e del corpo veterinario debbano essere gli stessi come quelli dalla legge medesima stabiliti per gli altri Ufficiali inferiori del R. Esercito di grado corrispondente. „

(È approvato.)

“ Art. 10. Per l'applicazione degli articoli 3, 37 e 38 della legge sullo stato degli ufficiali e per la liquidazione della pensione ai militari feriti in guerra o in servizio comandato, o comunque collocati a riposo per infermità provenienti da causa di servizio, sarà considerato come *minimo* della pensione per ciascun grado la pensione corrispondente al limite inferiore di servizio richiesto per il collocamento a riposo, e come *massimo* i quattro quinti allo stipendio. „

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Tenani, che propone un'aggiunta.

**Tenani.** La mia proposta, come la Camera vede, è molto chiara, molto semplice e dirò anche molto vecchia. Nacque circa 10 anni sono in Senato e fu tenuta a battesimo dai generali Mezzacapo e Menabrea.

Si dovrebbe presentare dunque sotto lieti auspici. Di che cosa si tratta? Si tratta di estendere i benefici accordati ai medici colla legge 9 ottobre 1863, a quegli ufficiali di artiglieria e del Genio che provengono dagli ingegneri. Infatti si disse ai medici: voi entrate nell'esercito ad un'età piuttosto avanzata; per voi nell'esercito non v'è una istituzione che possa educarvi; dunque è conveniente che noi calcoli della vostra pensione si computino gli anni degli studi universitari.

A me pare che questa stessa ragione debba valere anche per gli ufficiali di artiglieria e del Genio che provengono dagli ingegneri.

Mi si dirà che per gli ufficiali di artiglieria e del Genio, v'è un'istituzione nell'esercito, che li forma; che v'è l'Accademia militare e che questa istituzione per i medici non c'è. Ma questa mi pare una di quelle ragioni che finiscono col non provar niente. Infatti, se l'Accademia non ha prodotto un numero sufficiente di ufficiali di artiglieria e del Genio, qual'era necessario, è naturale che per quelli che non ha prodotto, è come se l'Accademia stessa non ci fosse stata. Se l'Accademia avesse prodotto il numero necessario di ufficiali di artiglieria e del Genio, naturalmente a tutti questi ufficiali si sarebbero computati gli